

Lo Stato giuridico dei docenti

Maria Paola Minetti

Alessandria, 17/12/2018
Asti, 19/12/2018



Per stato giuridico si intende quel **COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI SERVIZIO**, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.

Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato dalla **contrattazione collettiva** che è:

- nazionale
- decentrata

e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali, congedi, mansioni, aspetti economico- retributivi, disciplinari, ecc.).

Nella contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.

Dal Testo Unico delle leggi della scuola - D.Lgs 297/94

“La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di **trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità**”

Gli artt. 1 del D. Lgs n. 297/1994
e 25, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001,

nel garantire ai docenti la libertà di
insegnamento,

ne identificano gli aspetti di contenuto, di finalità
e di condizioni o limite di esercizio.

D. Lgs n. 297/1994 Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

1. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

1. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca

La libertà d'insegnamento è attuata
**nel rispetto della coscienza morale
e civile degli alunni**

ed è strettamente connessa con la
libertà di apprendimento dello
studente

D. Lgs n. 165/2001

Art. 25.3. ...il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, **per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica**, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

II PROFILO PROFESSIONALE

della **funzione docente** è definito nel CCNL Scuola

Il profilo è costituito da **competenze:**

disciplinari,

psico-pedagogiche,

metodologico-didattiche,

organizzativo-relazionali

di ricerca, documentazione e valutazione.

CCNL 2006/09:

“La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione”.

“La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio”.

Nuovo contratto CCNL Scuola 2016/2018

Riconosciuta l'importanza della scuola come comunità *“dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”*.

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali

TITOLO III I DOCENTI

Art. 25 Area docenti

1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.

1.2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

Incrementi stipendiali

VALORIZZAZIONE DEL MERITO: il bonus premiale resta di competenza del Dirigente Scolastico, il quale però dovrà attenersi a di **criteri generali** decisi insieme ai sindacati.

Art. 11 Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.

1. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.

1. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

E' previsto il **licenziamento** per le seguenti fattispecie:

- atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
- dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.

Non è stata ancora prevista una sanzione disciplinare (sarà compito della contrattazione integrativa) per le *“condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse”*.

DALLA COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 33:

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

Articolo 28:

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

Regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA (DPR 275/99, ai sensi dell'art. 21 L. 59/97)

Dall'art. 1:

- L'autonomia scolastica ... garantisce «libertà di insegnamento e pluralismo culturale».
- Progetta e realizza «interventi di educazione, istruzione e formazione» adeguati ai «contesti», alla «domanda delle famiglie» e alle «caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti».
- Il suo fine è il «successo formativo» degli alunni.

Legge 107

Art. 1 Commi da 79 a 82. Chiamata per competenze

Il dirigente scolastico propone incarichi a docenti assegnati agli ambiti territoriali.

Le proposte devono essere coerenti con il PTOF, gli incarichi sono triennali e rinnovabili, la procedura di individuazione si basa su curriculum, esperienze e competenze professionali ed eventuale colloquio, trasparenza su sito.

Comma 83

Il dirigente scolastico può individuare nell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico

Comma 85

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

DM 850/15

L. 107/2015

IL PTOF È ELABORATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico (Atto di indirizzo al Collegio dei docenti).

IL PTOF È APPROVATO dal Consiglio di istituto.

AREE DI POTENZIAMENTO

Potenziamento Umanistico Socioeconomico
e per la legalità

Potenziamento Linguistico

Potenziamento Scientifico

Potenziamento Artistico e musicale

Potenziamento Motorio

Potenziamento Laboratoriale

Non più AGGIORNAMENTO COME DIRITTO-DOVERE Ma FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Comma 124

La formazione in servizio dei docenti diventa «obbligatoria, permanente e strutturale».

Le attività formative sono definite dall'istituzione scolastica in coerenza con il PTOF e con il Piano di Miglioramento.

DOCENTI SOTTO IL PROFILO DI DIPENDENTI PUBBLICI: UNO SGUARDO ALLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Testo unico sull'ordinamento del lavoro delle
amministrazioni pubbliche - D.Lgs 165/01

Decreto Brunetta - Dlgs 150/09

D.LGS 165/01

«Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico».

DPR 62/2013

Nuovo Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stato emanato con decreto funzione pubblica del 28 novembre 2000.

Principi di lealtà, imparzialità e diligenza.

DOVERI DEL DOCENTE

dovere di fedeltà

dovere di diligenza

dovere di esclusività

**dovere di buon andamento e di
imparzialità**

dovere di condotta irrepreensibile

dovere di serbare il segreto d'ufficio

Il Dirigente scolastico è datore di lavoro

**Il docente firma un contratto
con il dirigente scolastico**

Per le controversie ci si rivolge al giudice ordinario

CULPA IN VIGILANDO

Il risarcimento del danno cagionato da un incapace “è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza”

Docente tenuto a fornire prova a discarico

E' assolto dalla responsabilità se è in grado di provare di non aver potuto impedire il fatto.

CULPA IN EDUCANDO

Genitori o tutore sono responsabili del danno cagionato dai figli minori.

La **DISPENSA DAL SERVIZIO** è prevista dall'art. 512 del TU per “inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento”

In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte (...) l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso

IL DOCENTE È UN PUBBLICO UFFICIALE

in quanto esercita una pubblica funzione

Gli ATA sono invece incaricati di pubblico servizio

Dal Codice di procedura penale:

«I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito».

Non c'è discrezionalità nella denuncia di un reato

REATI CONTRO I PU: oltraggio, minaccia o violenza, resistenza.

DELITTI DEI PU CONTRO LA P. A.

rifiuto o omissione di atti d'ufficio

rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

corruzione

abuso d'ufficio

peculato = Appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile

appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio.

concussione = il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (concussione violenta) qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.